



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 2053/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del RPCT dell'...omissis... in merito all'applicabilità dell'art. 78, comma 5, TUEL al sindaco di ...omissis... (prot. n. 54370 del 7 aprile 2025).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 54370 del 7 aprile 2025 - avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 78, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 nei confronti del sindaco di ...omissis... e del coniuge – si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il cumulo di incarichi segnalati non risulta riconducibile a nessuna fattispecie vietata dal d.lgs. n. 39/2013. Più precisamente, l'incarico "in destinazione" di difensore legale costituisce svolgimento in proprio di attività professionale, che, tuttavia, assume rilevanza ai sensi degli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 39/2013 solo come requisito "in provenienza".

In merito alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), si rappresenta che per le questioni relative all'accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) la competenza è del Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Ad ogni buon fine, in un'ottica di leale cooperazione tra amministrazioni, si espongono le seguenti riflessioni.

La Conferenza dei sindaci è un organo previsto dall'art. 9 della l. r. n. 19/2022 ed è *"composto dai sindaci dei comuni ubicati nell'area di riferimento o dagli assessori da essi delegati, per l'espressione dei bisogni di salute e di servizi alla persona nel territorio di competenza"*. Detta Conferenza opera per mezzo di un *"organismo di rappresentanza"*, composto da quattro membri e dal presidente, quest'ultimo eletto a maggioranza. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, d.lgs. n. 502/1992, la Conferenza svolge le funzioni spettanti normalmente al sindaco, laddove la competenza territoriale dell'azienda sanitaria non coincida con quella di un



singolo comune. In sintesi, dunque, spetta alla Conferenza:

- la definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività dell'azienda sanitaria locale;
- l'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e la rimessione alla regione per le relative osservazioni;
- la verifica sull'andamento generale dell'attività svolta dall'azienda sanitaria locale;
- l'elaborazione di contributi per la definizione dei piani programmatici mediante trasmissione delle proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione.

L'art. 78, comma 5, TUEL prevede che *“Al sindaco [...] è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni [...]”*.

Al riguardo è d'uopo segnalare il parere reso dal Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in data 28 novembre 2008, dal quale si evince il principio per cui, affinché un ente possa intendersi controllato o vigilato, occorre che l'amministrazione locale di provenienza del soggetto sia in grado di esercitare un'influenza determinante sugli indirizzi e sulla gestione dell'ente “in destinazione”.

Inoltre, si rappresenta che il divieto in esame non trova applicazione nei confronti di un soggetto diverso dagli amministratori locali specificamente indicati dalla norma (ossia sindaco e presidente di provincia, assessori e consiglieri comunali e provinciali), ancorché risulti agli stessi legato da vincoli di coniugio o parentela. In tal caso l'incaricato è tenuto ad osservare i doveri di comportamento previsti per i consulenti e i collaboratori dell'ente, ivi compreso il rilascio di una dichiarazione avente ad oggetto la sussistenza di eventuali conflitti d'interesse ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 d.P.R. n. 62/2013 che dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'ente conferente.

Infine, si rammenta che l'amministrazione dovrà attentamente valutare eventuali conflitti d'interesse che possano insorgere in capo al Direttore generale o altro soggetto tenuto al conferimento dell'incarico legale, adottando le misure più idonee a garantire l'imparzialità della scelta (cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 maggio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente